

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Provincia di Lucca

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 01/03/2023

OGGETTO: Aliquote IMU anno 2023 - Conferma aliquote anno 2022. Rettifica propria deliberazione n. 61 del 28.12.2022 per riscontro di alcuni meri errori materiali di formattazione del testo. Approvazione.

L'anno duemilaventitré addì uno del mese di marzo alle ore 18:10 nella Sala delle Adunanze consiliari, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, si è riunito in sessione Ordinaria il Consiglio Comunale, in seduta di prima convocazione.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	MURZI BRUNO	Si	
CONSIGLIERE	GALLENI ELISA	Si	
ANZIANO			
CONSIGLIERE	SEVESO SIMONA	Si	
	NICOLETTA LUISA		
PRESIDENTE	Pellegrini Michele	Si	
CONSIGLIERE	POLACCI GRAZIELLA	Si	
CONSIGLIERE	LUCCHESI MASSIMO	Si	
CONSIGLIERE	GHISELLI ENRICO		Si
CONSIGLIERE	MAGGI DUILIO	Si	
CONSIGLIERE	MATTUGINI ALBERTO	Si	
CONSIGLIERE	BURATTI UMBERTO	Si	
CONSIGLIERE	NARDINI RACHELE	Si	
VICE PRESIDENTE	Tommasi Emanuele	Si	
DEL CONSIGLIO			
CONSIGLIERE	Galleni Daniele Gianluca	Si	

Totale Presenti: 12	Totale Assenti: 1
10talo 1 10001tti. 12	Totale 7 tooditi. I

Assume la Presiedenza il Sig. MICHELE PELLEGRINI in qualità di PRESIDENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO LUCA LAZZARINI

La seduta è Pubblica.

II Presidente, constatato convocati a deliberare si	o che gli interven ull'argomento sopi	uti sono in nur raindicato.	mero legale,	dichiara apert	a la seduta	ed invita
Comune di Forte dei Marm	i - Delihera di Consi	alio n 5 del 01/0	3/2023			

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Presidente Pellegrini** concede la parola al **Vice Sindaco Mazzoni** che relaziona sull'argomento; Al termine:

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 9, comma 3-bis,</u> del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che solo fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono

solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ma che ancora non è stato adottato;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;
- che a tutt'oggi non risulta ancora entrato in vigore il più volte richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Considerato che

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 30/12/2020 l'Amministrazione aveva approvato le aliquote per l'anno 2021;
- tali aliquote erano state confermate tacitamente anche per l'anno 2022 non avendo provveduto a deliberare nuove aliquote nei termini previsti per l'approvazione del Bilancio 2022;
- dalle stime operate dal dirigente del Servizio Finanziario del Comune sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno 2023 può ancora essere soddisfatto con la conferma delle aliquote già applicate nell'anno 2022;

Atteso che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2023 non subirà alcuna variazione rispetto all'anno 2022, aliquote che si intendono quindi integralmente confermate;

Richiamata la propria deliberazione n. 61 del 28/12/2022 con la quale sono state confermate anche per l'anno 2023, le aliquote IMU già applicate nell'anno 2022, ma che per mero errore materiale all'atto del caricamento del testo informatico nel programma "Civilia" si è verificato un problema di formattazione diversa del testo che ne ha modificato il contenuto sopprimendo alcune percentuali delle aliquote stesse;

Dato atto quindi della necessità di intervenire immediatamente procedendo alla correzione degli errori materiali cagionati dalla diversa formattazione del testo approvato, rendendosi quindi necessario rettificare la propria deliberazione n. 61 del 28/12/2022 confermando le aliquote già in vigore per l'anno 2022;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, Dott.ssa Antonella Bugliani sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Dott.ssa Antonella Bugliani, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico Enti Locali) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale approvato con Deliberazione C.C. n. 18 del 27/03/2000 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 30/09/2019 ed il vigente Regolamento di Contabilità Armonizzata;

Con otto (8) voti favorevoli, nessun contrario e quattro (4) astenuti (Buratti, Nardini, Tommasi e Galleni D.), espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e otto (8) votanti (compreso il Sindaco):

DELIBERA

- 1) Di rettificare, per le chiare motivazioni espresse in narrativa, la propria deliberazione n. 61 del 28/12/2022 per sanare i meri errori materiale di formattazione del testo;
- 2) Di approvare conseguentemente anche per l'anno 2023 le seguenti aliquote IMU, confermando quindi integralmente fattispecie e casistiche già applicate nell'anno 2022:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,40%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.	0,96%
Abitazioni concesse in comodato d'uso a titolo gratuito (con riduzione della base imponibile al 50%) a condizione che:	
- il comodato deve essere in linea retta di primo grado;	
- l'immobile oggetto di comodato non deve essere di lusso e quindi non deve appartenere ad una delle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9;	
- il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato;	0,86 %
- il comodante deve risiedere nello stesso Comune del comodatario;	0,00 / 0
- il comodante deve possedere un solo immobile ad uso abitativo in Italia.	
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. (L. 28/12/2015 num. 208 comma 10)	
Abitazioni locate a canone concordato di cui alla L.431/98 (con riduzione della base imponibile del 25%) a condizione che vengano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:	0,86%

- siano di categoria catastale diversa da A/1, A/8 ed A/9;

- abbiano una superficie catastale escluse le aree scoperte inferiore a 180 mq;
- siano locate con contratto di locazione 4 + 4, ad un nucleo familiare i cui componenti hanno ciascuno un'età inferiore ai 35 anni, che acquisisce la residenza anagrafica presso l'abitazione stessa e che abbia il diritto ad un contributo specifico erogato dall'Amministrazione Comunale sulla base di apposito bando per residenzialità predisposto dall'Amministrazione.

Tale aliquota agevolata decorre dal momento in cui il nucleo familiare locatario acquisisce la residenza anagrafica.

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri immobili	1,06%

- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Indi, su proposta del Presidente, conotto (8) voti favorevoli, nessun contrario e quattro (4) astenuti (**Buratti**, **Nardini**, **Tommasi** e **Galleni D**.), espressi per alzata di mano dai dodici (12) Consiglieri presenti e otto (8) votanti (compreso il **Sindaco**):

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA ALTRESI'

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO	
MICHELE PELLEGRINI	LUCA LAZZARINI	

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del DIgs 267/2000.

IL SEGRETARIO LUCA LAZZARINI

Documento informatico sottoscritto con fima digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Forte dei Marmi ai sensi dellart. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.